



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. XVII/XXVI R.G.

Il Giudice

letti gli atti e sentite le parti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del IV/VII/XXIX;

richiamate le ragioni indicate nell'ordinanza resa in udienza (legge Pinto);

osservato che l'opposizione a precetto si incentra su un unico motivo (irregolarità della formula esecutiva apposta sul titolo -sentenza-, in atti, in quanto rilasciata a nome non del procuratore del creditore ma dell'allora procuratore del debitore odierno opponente, Avv. TIZIO);

dato atto che la creditrice opposta ha inquadrato tale evenienza nell'ipotesi del mero "errore materiale", dal momento che il titolo è stato materialmente consegnato in forma esecutiva alla parte creditrice medesima (al procuratore costituito di ALFA spa), che ha poi provveduto alla relativa notifica, unitamente al precetto;

preso atto che, per la affine -e più "grave"- ipotesi di omessa spedizione in forma esecutiva, la Suprema Corte (Cass., 12/02/2019, n. 3967¹) ha stabilito che l'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all' art. 617, co. 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, co. 3, c.p.c. (come di contro sostenuto da Cass. 24/11/2005 n. 24812); tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di

¹ "il tema dell'effettività della lesione dei diritti di difesa (e quindi della concretezza di un interesse effettivamente pregiudicato dall'atto processuale nullo) ha un ambito di rilevanza più ampio: qualsiasi denuncia di un error in procedendo deve essere accompagnata dalla enucleazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte, poichè non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria. I principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire impongono che l'impugnazione basata sulla violazione di regole processuali possa essere accolta solo se in tal modo la parte ottiene una pronuncia diversa e più favorevole (fra le più recenti: Sez. 5, Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018, Rv. 647092; Sez. 1, Sentenza n. 19759 del 09/08/2017, Rv. 645194; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016, Rv. 641403; Sez. 3, Sentenza n. 26157 del 12/12/2014, Rv. 633693). La parte che intende far valere la nullità processuale deve quindi indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata nullità. Questo principio resta fermo anche in materia esecutiva, dove per la deduzione degli errores in procedendo è prevista un'apposita azione (art. 617 c.p.c.). Infatti, la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25900 del 15/12/2016, Rv. 642319), sicchè con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., non possono farsi valere i vizi sanati per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., u.c.) e neppure quelli rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia. L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sè considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018, Rv. 650240)".

ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata (ed è considerazione che vale per qualsivoglia irregolarità formale), senza allegare che essa abbia davvero determinato un effettivo pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo, poiché non esiste un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria; sicché, la mancata allegazione di un pregiudizio concreto determina assenza di interesse ad agire e conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione stessa;

riscontrato che, nel caso di specie, il debitore opponente si è limitato a dedurre apoditticamente l'irregolarità formale in sé considerata;

ritenuto, pertanto, per le ragioni sopra esposte, che appaia opportuno, oltre che conveniente per le parti, formulare, **ex art. 185 bis c.p.c.** una proposta di conciliazione -come tale priva di qualunque valore di anticipazione dell'eventuale decisione finale, in rito o nel merito- nei termini che seguono:

abbandono del giudizio, mercè la corresponsione, in favore dell'opposta, di contributo spese di € 650,00 per compenso professionale, oltre IVA ed accessori di legge;

rammentato che, oltre al contegno delle parti integrante mancata risposta alla proposta o rifiuto della stessa sostanzialmente ingiustificato, valutabile per norma generale nella sede della regolamentazione finale delle spese, potrà trovare applicazione il disposto dell'art. 91, co. 1, seconda parte, c.p.c.;

rammentato, inoltre, l'art. 96, co. 3, c.p.c.;

visto l'art. 185 *bis* c.p.c.;

p.q.m.

riservato ogni altro provvedimento;

RINVIA la causa all'udienza del X/V/XXXX per la sola verifica dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa *ex art. 185 bis c.p.c.* che precede e per l'eventuale seguito, disponendo che in tale sede, e salvo istanze congiunte anteriori all'udienza, le parti chiariscano a verbale le proprie determinazioni di volontà rispetto alla proposta, anche avanzando eventuali modifiche concordate alla stessa, nonché, in caso di dissenso, le ragioni della mancata adesione, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione giudiziale in punto di spese (in caso di accordo, le parti potranno anche non comparire).

Si comunichi.

Ordina alla cancelleria di provvedere all'annotazione della proposta.

Bari, XI/VII/XXIX

Il Giudice
CCCCCC

